



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 9736 del 2021, proposto da Luigi Bonessio, rappresentato e difeso dall'avvocato Aiello Silvia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

della Determinazione Dirigenziale emessa dal Comune di Roma Capitale, Municipio IV, in data 04.06.2021, prot. n. CE/58280/2021, notificata in data 16.06.2021, con la quale veniva disposta l'immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia

degli interventi eseguiti in Roma presso l'area di Via Colmurano, n. 43, F. 290, P.lla 538, sub 501;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 – Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento, meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi, con il quale, rilevata l'esecuzione di attività urbanistico edilizia in zona ricadente nella Città Storica, Zona Omogenea A - consistente nell'ampliamento e nella diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità abitativa, realizzati annettendo la superficie del sottotetto sovrastante ed effettuando un cambio di destinazione d'uso dello stesso in assenza di titolo abilitativo - è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori edilizi.

Avverso tale provvedimento, previa illustrazione delle vicende che hanno interessato l'immobile e dei titoli presentati in relazione a determinate opere, afferma parte ricorrente – senza articolare specifiche censure di diritto – la legittimità dei lavori realizzati alla luce del Piano Regolatore Generale vigente e della nozione ivi contenuta di superficie lorda in relazione alla tipologia dei locali, contestando l'intervenuto cambio d'uso del sottotetto, irrilevante dovendo asseritamente ritenersi la presenza

ivi riscontrata di arredamento, di impianto elettrico e di impianto di condizionamento.

Con istanza del 7 ottobre 2021 parte ricorrente ha chiesto l'abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare, invocando ragioni di urgenza connesse alla circostanza che l'immobile interessato dal gravato provvedimento è abitato dai propri figli.

Con decreto presidenziale n. 3559/2021 tale istanza è rigettata sulla base della genericità delle argomentazioni poste a sostegno della stessa, in alcun modo riferite alle conseguenze derivanti dalla celebrazione della camera di consiglio secondo i termini processuali ordinari, nonché in considerazione della matura provvisoria e cautelare del gravato ordine di sospensione, la cui efficacia è venuta meno alla scadenza dei 45 giorni dalla relativa notifica, avvenuta in data 16 giugno 2021, evidenziando altresì l'intervenuta notifica del ricorso via PEC in data 13 settembre 2021 ed il relativo deposito solo in data 7 ottobre 2021, in tal modo contraddicendo le ragioni di urgenza invocate a sostegno della richiesta abbreviazione dei termini, il cui accoglimento, nel comprimere il diritto di difesa delle controparti, deve essere ancorato alla ricorrenza di stringenti presupposti previa valutazione della coerenza del comportamento processuale dell'istante, che non deve aver determinato le ragioni di urgenza invocate.

Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione Comunale, la quale, nel ricostruire la vicenda edilizia inerente l'immobile ed i vari titoli che lo hanno interessato, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'impugnazione in ragione della natura cautelare e preventiva dell'ordine di sospensione dei lavori, avente durata provvisoria per il limitato periodo temporale di 45 giorni, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Parte ricorrente non ha controdedotto a quanto ex adverso sostenuto.

Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021, dato rituale avviso alle parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa verifica dell'integrità del contraddittorio e della completezza dell'istruttoria, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

2 – Così ricostruito l'oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che in considerazione del contenuto del gravato provvedimento, la proposta azione impugnatoria deve essere dichiarata inammissibile – in adesione alla corrispondente eccezione sollevata dalla resistente Amministrazione - posto che l'efficacia delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi è temporalmente limitata, spirando ex lege i relativi effetti al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla notificazione del provvedimento, e ciò sia che intervenga successivamente il provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato, atteso che in ambedue i casi l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia.

Difatti, il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, in quanto è teso ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico, discendendo pertanto, dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento – volta ad evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all'incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi - che, allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l'ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria entro tale termine di efficacia

della sospensione dei lavori (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli, 10 dicembre 2007, n. 15871; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2758; TAR Lazio, Sez. II bis, 19 aprile 2018 n. 4341; 9 febbraio 2018 n. 1600; 24 gennaio 2018 n. 895; 22 gennaio 2019 n. 849).

Poste tali premesse – costituenti ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - e tenuto conto che la gravata determinazione è stata adottata in data 4 giugno 2021 e notificata in data 16 giugno 2021, deve rilevarsi che il ricorso, in quanto notificato il 13 settembre 2021, è stato proposto allorquando la determinazione impugnata aveva ormai da tempo perso efficacia – non valendo in sede procedimentale la sospensione dei termini processuali - dal che discende che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto rivolto avverso un provvedimento non più efficace e, come tale, non idoneo a determinare, alla data di notificazione del ricorso, alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare. Ed invero, al momento della proposizione del gravame, avvenuta successivamente al decorso del predetto termine di efficacia del provvedimento che dispone la sospensione dei lavori, parte ricorrente non avrebbe invero comunque potuto subire alcun nocumento dal gravato provvedimento, né avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento del ricorso, il che comporta l'assenza della necessaria condizione dell'azione costituita dall'interesse a ricorrere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il che rende irrilevanti tutte le deduzioni svolte da parte ricorrente in ordine alla legittimità delle opere realizzate ed all'erronea qualificazione delle stesse da parte dell'Amministrazione, non potendosi procedere ad alcuna verifica in merito a tale ricostruzione nell'ambito di un giudizio introdotto con un ricorso inammissibile.

Di tali profili di inammissibilità – peraltro desumibili dalla ormai consolidata e nota giurisprudenza – parte ricorrente, che nonostante ciò ha inteso proporre ricorso e finanche istanza di abbreviazione dei termini, è stata resa adotta sia con il decreto presidenziale sopra citato, sia con la memoria di parte resistente, cui tuttavia non ha fatto seguito alcuna deduzione, né difesa, né rinuncia al ricorso o dichiarazione di mancanza di interesse.

Le spese spese processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio, dell'univoco orientamento della giurisprudenza in materia e dell'assenza di deduzioni ulteriori di parte ricorrente, debbono essere poste a carico di quest'ultima, da quantificarsi tenuto conto del relativo contegno processuale anche alla luce dei principi del giusto processo e della necessità di evitare la proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili ed istanze prive dei relativi presupposti, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Bis

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Virginia Arata, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI